

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 128

27 aprile 2012

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BIGNAMI

**MODIFICHE ALL'ART. 49 DELLA LEGGE REGIONALE  
12 MARZO 2003, N. 2 (NORME PER LA PROMOZIONE  
DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZ-  
ZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI  
E SERVIZI SOCIALI)**

Oggetto assembleare n. 2640

## Relazione

Il progetto di legge interviene sull'istituto relativo al concorso degli utenti alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari, che la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) disciplina all'art. 49, delegificando la materia a due specifiche direttive di Giunta regionale.

Poiché però queste ultime non sono state a tutt'oggi emanate, restano ancora indefiniti gli indirizzi generali e le modalità per il concorso al costo delle prestazioni relative sia ai servizi sociali e socio-educativi sia ai servizi socio-sanitari.

Si è così delineata sul versante regionale una situazione di vuoto normativo aggravata da un lato dall'assenza della definizione e del finanziamento da parte dello Stato dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), dall'altro dal fatto che le stesse modalità di computo dell'ISEE, di cui al decreto legislativo n. 109/1998, si sono mostrate inadeguate nel sistema di calcolo del reddito, provocando iniquità soprattutto in presenza di famiglie numerose e di condizioni di disagio sociale e di non autosufficienza, tanto che il Governo Monti ha previsto una ridefinizione della materia entro il 31 maggio 2012.

Tale contesto normativo si è rivelato sicuramente inadeguato rispetto alle esigenze sociali, tra l'altro sempre più emergenti nell'attuale periodo di crisi economica, connotato da un lato dalla crescita delle richieste di sostegno economico e di servizi pubblici dall'altro da un drastico taglio di risorse statali destinati al sociale e al socio-sanitario.

Dal fatto che la regolamentazione della materia sia stata lasciata alla discrezione dei Comuni e dei vari Enti erogatori è derivata una situazione di iniquità e disparità di trattamento tra cittadini ed un conseguente clima di tensione e conflittualità tra istituzioni, soggetti del terzo settore, enti erogatori ed utenti.

Il presente intervento legislativo si propone di garantire trasparenza, equità ed omogeneità di trattamento su tutto il territorio regionale nell'accesso alle prestazioni per l'intera rete dei servizi sociali gestiti dai Comuni e dagli Enti accreditati e al tempo stesso di dare risposte concrete ed adeguate ai bisogni delle persone e delle famiglie, ed in particolar modo a quelle più fragili. A tal fine, esso prevede nuovi criteri cui la Giunta regionale dovrà

attenersi nella definizione di apposite direttive, da emanarsi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, che stabiliscano un'equa compartecipazione degli utenti al costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari.

Si tratta, nello specifico, di un progetto di legge di modifica dell'articolo 49 della L.R. n. 2 del 2003, composto da unico articolo di tre commi che vanno a sostituire i primi tre commi dello stesso articolo 49.

In particolare, il comma 1 prevede che la Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisca le modalità di concorso da parte degli utenti al costo dei servizi socio-sanitari secondo i nuovi criteri elencati al comma seguente.

Quanto ai servizi sociali e socio-educativi, il comma 2 prevede che gli utenti partecipino alla copertura del costo delle relative prestazioni nella misura stabilita dai Comuni secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con direttiva da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge in base a nuovi criteri che recano condizioni più favorevoli all'utenza

soprattutto nei casi di non autosufficienza, disagio e bisogno concreto ed effettivo. In particolare si propone di basarsi sulla valutazione del reddito del nucleo familiare, con particolare attenzione alle famiglie numerose, alle situazioni di disoccupazione o cassa integrazione così come al carico familiare dovuto alla presenza di figli nati, in affido, a persone con disabilità o anziani non autosufficienti; sulla valutazione della situazione patrimoniale del solo assistito nei casi di accesso a servizi residenziali o semiresidenziali o di assistenza domiciliare per disabili gravi; sulla valutazione dei costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente e assistenza familiare oltre che dei costi di locazione immobiliare e degli interessi sui mutui per l'acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale.

Il comma 3 infine stabilisce che le direttive di cui ai commi precedenti debbano garantire i principi di trasparenza e semplificazione nell'accesso alle prestazioni ed equità di trattamento per l'intera rete dei servizi sociali gestiti dai Comuni e dagli Enti accreditati.

**PROGETTO DI LEGGE****Art. 1***Modifiche all'art. 49 della L.R. n. 2/2003*

1. Il comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“1. In via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione della persona assistita ai costi, non coperti dal Fondo regionale per la non autosufficienza, delle prestazioni inerenti ai servizi socio-sanitari. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva di Giunta da emanarsi, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da sottoporre a verifica dopo il secondo biennio di applicazione, sono definite, secondo i criteri di cui al comma 2, le modalità di concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari.”

2. Il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“2. I soggetti che accedono ai servizi sociali e socio-educativi partecipano alla copertura del costo delle relative prestazioni nella misura stabilita, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, dai Comuni secondo le modalità definite, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentita la Commissione assembleare competente, con direttiva della Giunta regionale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in base ai seguenti criteri:

- a) valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare, prevedendo ulteriori criteri a tutela delle famiglie numerose;
- b) valutazione delle situazioni dei componenti il nucleo familiare relative a occupati sospesi, cassa integrati o disoccupati iscritti in liste di mobilità;
- c) previsione, in relazione al patrimonio mobiliare e immobiliare, di franchigie stabilite in base al numero dei componenti del nucleo familiare;
- d) definizione di scale di equivalenza che tengano conto del carico familiare derivante dalla presenza di figli inclusi i nati, di minori in affidamento, di persone con disabilità, di anziani non au-

tosufficienti, di un solo genitore convivente;

e) valutazione del livello di assistenza richiesto, anche con riguardo alla situazione familiare;

f) computo delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, a qualsiasi titolo percepite, ai fini della determinazione del reddito della persona assistita, nel caso di accesso a servizi residenziali; nel caso di accesso a servizi semiresidenziali o a servizi di assistenza domiciliare, tali prestazioni economiche vengono computate al cinquanta per cento;

g) valutazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado nel caso di accesso ad unità di offerta residenziali per anziani;

h) valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso a servizi residenziali o semiresidenziali o di assistenza domiciliare per disabili gravi, salvo allargare la valutazione economica ai familiari conviventi, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 109 del 1009, nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai redditi dell'assistito;

i) valutazione dei costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente e l'assistente familiare, che non siano oggetto di detrazioni o deduzioni da reddito imponibile ai sensi della vigente normativa tributaria;

j) valutazione dei costi di locazione immobiliare e degli interessi sui mutui per l'acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale;

l) previsione di un margine di variabilità delle soglie di contribuzione a livello territoriale, in considerazione delle specifiche condizioni socioeconomiche che caratterizzano i diversi ambiti territoriali.”

3. Il comma 3 dell'art. 49 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. Le direttive di cui ai commi 1 e 2 garantiscono i principi di trasparenza e semplificazione nell'accesso alle prestazioni ed equità di trattamento per l'intera rete dei servizi sociali e socio-sanitari gestiti dai Comuni singoli o associati e dai soggetti accreditati.”